



COMUNE DI SAN MAURO PASCOLI
Provincia di Forlì Cesena

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ E
DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

- Approvato con deliberazione C.C. n. 49 del 28.9.2017

INDICE

CAPO 1° DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1: Ambito e scopo del regolamento
- ART. 2: Classificazione del comune per la determinazione delle tariffe
- ART. 3: Tariffe
- ART. 4: Pubblicità e Pubbliche affissioni effettuate durante il periodo stagionale
- ART. 5: Gestione dell'imposta e del servizio affissioni
- ART. 6: Attribuzioni del personale addetto
- ART. 7: Funzionario responsabile
- ART. 8: Data di presentazione degli atti

CAPO 2° IMPIANTI PER LA PUBBLICITÀ E PER LE AFFISSIONI

- ART. 9: Tipologia degli impianti pubblicitari
- ART. 10: Quantità e ripartizione degli impianti
- ART. 11: Piano generale degli impianti
- ART. 12: Impianti per affissioni dirette
- ART. 13: Autorizzazione per l'installazione di mezzi pubblicitari
- ART. 14: Autorizzazioni per pubblicità varia
- ART. 15: Pubblicità effettuata in aree o spazi comunali
- ART. 16: Divieto di intralcio alla circolazione
- ART. 17: Pubblicità difforme da leggi e regolamenti
- ART. 18: Anticipata rimozione di impianti
- ART. 19: Pubblicità abusiva
- ART. 20: Oggetto
- ART. 21: Soggetto passivo
- ART. 22: Modalità di effettuazione della pubblicità
- ART. 23: Modalità di applicazione dell'imposta
- ART. 24: Limitazioni e divieti
- ART. 25: Dichiarazione per l'effettuazione della pubblicità

ART. 26: Pagamento dell'imposta

ART. 27: Attività di accertamento

ART. 28: Oggetto

ART. 29: Norma di rinvio

ART. 30: Richiesta del servizio

ART. 31: Modalità per le affissioni

ART. 32: Affissioni funebri

ART. 33: Rimborso dei diritti pagati

ART. 34: Norme finali

Art. 35 - Entrata in vigore del regolamento

CAPO 1° DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1: Ambito e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni legislative, integra la disciplina dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e della gestione del servizio delle pubbliche affissioni, contenuta nel Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e, anche mediante rinvio ad altri regolamenti comunali, stabilisce le modalità di effettuazione della pubblicità e quant'altro richiesto dall'art. 3, comma 3 del Decreto Legislativo precitato.

2. Agli effetti del presente regolamento, per "imposta" e per "diritto", si intendono rispettivamente l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni di cui al decreto citato nel comma 1.

ART. 2: Classificazione del comune per la determinazione delle tariffe

1. La classificazione del Comune, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, è determinata con il medesimo atto e dal medesimo organo competente a determinare le tariffe.

ART. 3: Tariffe

1. Le tariffe dell'imposta per la pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate dalla Giunta Comunale nel rispetto delle previsioni di legge e si intendono confermate di anno in anno se non interviene espresso atto di modifica delle stesse.

ART. 4: Pubblicità e Pubbliche affissioni effettuate durante il periodo stagionale

1. Sussistendo le condizioni di cui all'art. 3, comma 6, del D.Lgs. n. 507/1993, sulla pubblicità di cui agli articoli 12, comma 2, 14, commi 2-3-4-5, e dell'articolo 15 del citato D.Lgs. nonché sulle pubbliche affissioni di cui all'art. 19 limitatamente a quelle di carattere commerciale, viene applicata una maggiorazione del 50% per il periodo 15 maggio al 15 settembre.

ART. 5: Gestione dell'imposta e del servizio affissioni

1. Il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni è di esclusiva competenza del Comune di San Mauro Pascoli e potrà essere gestito:

- In forma diretta;
- In concessione a società a capitale interamente pubblico, di cui all'articolo 113, comma 5, n. 3), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- In concessione ai soggetti iscritti nell'albo previsto dall' art. 32 del D.L.gs 15/11/1993 n. 507. Il consiglio, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, con apposita deliberazione, determinerà la forma di gestione o nel caso in cui venga prescelta una delle forme di

cui ai numeri 2 o 3 del presente articolo, con la stessa deliberazione verranno forniti gli indirizzi per la redazione del capitolato di concessione.

2. Fermo restando quanto previsto dal D.L.gs n. 507/93 la concessione non potrà avere durata superiore ad anni 6.

3. Il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, Ivi comprese quelle per il personale. In ogni caso è fatto divieto al concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della concessione.

ART. 6: Attribuzioni del personale addetto

1. Il personale comunale addetto alla gestione dell'imposta e del servizio pubbliche affissioni, esercita compiti di controllo sull'assolvimento degli obblighi tributari.

2. Gli addetti di cui al precedente comma 1, sono muniti di apposito documento di riconoscimento e, nei limiti del servizio cui sono destinati, sono autorizzati ad eseguire sopralluoghi e verifiche nei luoghi pubblici o aperti al pubblico; inoltre, i medesimi possono essere autorizzati ad accertare le infrazioni alle disposizioni dei regolamenti comunali attinenti la pubblicità e le affissioni secondo le modalità stabilite dalla legge.

ART. 7: Funzionario responsabile

1. Nel caso di gestione diretta, la Giunta Comunale designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

2. Il Comune è tenuto a comunicare alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario entro 60 giorni dalla sua nomina.

3. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario e le attribuzioni del personale addetto di cui all'art. 6 si intendono riferite al personale del concessionario.

ART. 8: Data di presentazione degli atti

1. Per le pubbliche affissioni la data di presentazione è quella del ricevimento della regolare commissione annotata nell'apposito registro cronologico. La commissione si intende regolare solo a seguito dell'avvenuta dimostrazione del regolare versamento dei diritti.

2. Per la pubblicità la data di presentazione è quella dell'acquisizione della regolare dichiarazione agli atti dell'ufficio.

CAPO 2° IMPIANTI PER LA PUBBLICITÀ E PER LE AFFISSIONI

ART. 9: Tipologia degli impianti pubblicitari

Agli effetti del presente capo, si intendono impianti pubblicitari non solo quelli come tali definiti nell'articolo 47, comma 8 del D.P.R. 16 dicembre, n. 495, (regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), ma anche tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità e delle affissioni ad eccezione delle insegne.

La tipologia e le caratteristiche degli impianti pubblicitari da esporre nel territorio comunale e le modalità per ottenerne l'installazione sono descritte nel Regolamento per la Disciplina delle Installazioni Pubblicitarie.

ART. 10: Quantità e ripartizione degli impianti

1. Ai sensi dell'art. 18, comma 3, del D.Lgs. n. 507/1993 la superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni è stabilita in 20 mq per ogni mille abitanti.

2. La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni è destinata per il trenta per cento (30%) alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica da individuare con apposito contrassegno e per il settanta per cento (70%) alle affissioni di natura commerciale.

ART. 11: Piano generale degli impianti

1. Il piano generale degli impianti pubblicitari deve prevedere la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, nonché alla tutela ambientale, paesaggistica, della circolazione e del traffico.

2. Oggetto del piano di cui al presente articolo sono tutti i manufatti finalizzati alla pubblicità ed alla propaganda di prodotti, attività ed opinioni, ad eccezione delle insegne, come definite dall'art. 547, comma 1, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, la cui esposizione è disciplinata dal regolamento edilizio e dal regolamento per la disciplina delle installazioni pubblicitarie.

ART. 12: Impianti per affissioni dirette

1. Nel rispetto della tipologia e della quantità degli impianti di cui al precedente art. 10, nonché della distribuzione risultante dal piano di cui all'art. 10, comma 2, il Comune può concedere a privati, diversi dal concessionario, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti per l'affissione di manifesti e simili.

2. La superficie complessiva assegnabile a tale scopo è fissata nel 10% della minima superficie prevista dall'art. 18, comma 3, del citato D.Lgs. n. 507/1993. Detta superficie non è compresa in quella complessivamente destinata al servizio pubblico.

2. La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e l'ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione e il relativo canone annuo dovuto al Comune, nonché tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto: modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione, ecc..

ART. 13: Autorizzazione per l'installazione di mezzi pubblicitari

1. La collocazione degli strumenti pubblicitari indicati negli art. 12 e 14 del decreto 507 o la variazione della loro superficie, deve essere esplicitamente autorizzata dal Comune a seguito di istanza presentata dal titolare del mezzo pubblicitario e documentata anche con riferimento alle modalità ed i limiti indicati dal vigente regolamento edilizio e dal vigente regolamento per la disciplina delle installazioni pubblicitarie.

2. La domanda deve contenere:

- l'indicazione delle generalità, dalla residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;
- l'ubicazione esatta del luogo ove si intende installare lo strumento pubblicitario;
- la descrizione dello strumento, corredata della necessaria documentazione tecnica e disegno illustrativo;
- la dichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento. Il richiedente è comunque tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati necessari al fine dell'esame della domanda.

3. Ove si intenda installare l'impianto su suolo pubblico dovrà essere preventivamente richiesta ed acquisita apposita concessione per l'occupazione del suolo. Se l'impianto deve essere installato su area o bene privato, dovrà essere attestata la disponibilità di questi.

ART. 14: Autorizzazioni per pubblicità varia

1. Fatto salvo quanto previsto nel vigente regolamento di polizia urbana, le forme pubblicitarie indicate nell'art. 15 del decreto 507 sono soggette ad autorizzazione comunale, previa presentazione, almeno 10 giorni prima dell'inizio della pubblicità, di documentata istanza del titolare del mezzo pubblicitario indicante il tipo, la misura, il luogo, la durata della pubblicità che si intende effettuare e la denominazione e indirizzo del soggetto pubblicizzato.

2. L'autorizzazione può essere negata soltanto per motivi di pubblico interesse, di natura estetica, panoramica ed ambientale. L'autorizzazione ad esporre trasversalmente alle vie o alle piazze striscioni pubblicitari ed altri mezzi similari può essere rilasciata solo quando, per l'ubicazione, le dimensioni e le iscrizioni essi non possono nuocere all'estetica ed al decoro urbano nonché alla sicurezza della viabilità.

3. Si rinvia per la disciplina delle fattispecie a quanto previsto dal vigente regolamento di polizia urbana.

ART. 15: Pubblicità effettuata in aree o spazi comunali

1. Per la pubblicità effettuata in spazi od aree di proprietà o in godimento al Comune, il pagamento dell'imposta non esclude il pagamento di eventuali canoni di affitto o di concessione, la cui misura è stabilita con provvedimento della Giunta comunale, in relazione alla centralità ed importanza dello spazio od area utilizzata.

2. E' in ogni caso dovuta la tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche, secondo le norme di legge e regolamentari che la disciplinano, quando trattasi di spazi od aree del demanio del patrimonio indisponibile comunale.

ART. 16: Divieto di intralcio alla circolazione

1. Qualsiasi forma pubblicitaria che si avvalga di autoveicoli deve essere svolta con maniera e con velocità tale da non provocare intralci o limitazioni alla circolazione dei veicoli ed a quella pedonale, con divieto di sostare in prossimità di incroci stradali o impianti semaforici.

ART. 17: Pubblicità difforme da leggi e regolamenti

1. La pubblicità comunque effettuata, anche se in difformità a leggi e regolamenti è assoggettata all'imposta e relative sanzioni.

2. La riscossione dell'imposta da parte dell'ufficio comunale non esime il soggetto interessato dall'obbligo di munirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni relativi alla effettuazione della pubblicità qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.

ART. 18: Anticipata rimozione di impianti

1. L'Amministrazione Comunale per ragioni di pubblico interesse, prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, potrà disporre la rimozione del mezzo pubblicitario. In tal caso il contribuente avrà diritto al rimborso solo nel caso non abbia usufruito del mezzo pubblicitario per più di 3 mesi nell'anno solare. Il rimborso sarà conguagliato calcolando il periodo usufruito alle tariffe previste per la pubblicità temporanea. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.

2. La rimozione dovrà riguardare anche eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.

4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati provvedimenti di cui all'art. 39 del presente regolamento.

ART. 19: Pubblicità abusiva

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità effettuate senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione sia per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione ed ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dai luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.

2. Similmente è considerata abusiva ogni variazione non autorizzata apportata alla pubblicità in opera.

3. Sono altresì considerate abusive le pubblicità e le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i pagamenti conseguenti.

4. La pubblicità e le affissioni esposte abusivamente ai sensi dei precedenti commi sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedervi entro il termine di 15 giorni dalla notifica dell'apposita ordinanza; in caso di inadempienza vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.

5. Nel caso di effettuazione di pubblicità abusive, di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni e le sanzioni tributarie ed amministrative di cui agli art. 23 e 24 del D.P.R. n. 507/93; ciò vale anche nel caso in cui alla regolare denuncia di cessazione non consegua l'effettiva rimozione del mezzo pubblicitario entro il termine prescritto.

CAPO 3° IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ'

ART. 20: Oggetto

1. Ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs n. 507/93 è soggetta all'imposta sulla pubblicità la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile.

2. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

3. Si intende per attività economica lo scambio di beni o di servizi o comunque una attività suscettibile di valutazione economica.

ART. 21: Soggetto passivo

1. Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 507/1993, soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone, a qualsiasi titolo, del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. E' solidamente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

ART. 22: Modalità di effettuazione della pubblicità

1. Nel territorio del Comune di San Mauro Pascoli la diffusione di messaggi pubblicitari può avvenire esclusivamente attraverso i mezzi pubblicitari e gli impianti di propaganda e pubblicità definiti ed individuati dal Comune medesimo.

ART. 23: Modalità di applicazione dell'imposta

1. L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero di messaggi in esso contenuti.
2. Per mezzo pubblicitario deve intendersi qualsiasi comunicazione da parte di un soggetto che produce o vende beni o servizi.
3. Le superfici inferiori al metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre al primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
5. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
6. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
7. E' consentito installare mezzi ai fini dell'effettuazione di pubblicità visiva all'interno o all'esterno di veicoli in genere a condizione che gli spazi di tali mezzi siano esattamente delimitati e contrassegnati nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 57 del Regolamento di attuazione del codice della Strada.
8. La pubblicità di cui sopra è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo di uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.
9. I mezzi pubblicitari gonfiabili sono assimilati ai palloni frenati di cui al comma 3 dell'art. 15 del D.L.gs n. 507/93, con conseguente applicazione delle modalità di tassazione ivi previste, nel caso in cui questi, riempiti con gas leggero o simile, siano sospesi in aria. In tutti gli altri casi di utilizzazione di mezzi pubblicitari gonfiabili, questi sono assoggettati al tributo come stabilito per la pubblicità ordinaria di cui all'art. 12 del D.L.gs. precitato.

ART. 24: Limitazioni e divieti

1. Per i divieti e le limitazioni delle forme pubblicitarie valgono le disposizioni previste dal regolamento di polizia urbana, dal regolamento per la disciplina delle installazioni pubblicitarie suddetto nonché dalle norme del codice della strada.

ART. 25: Dichiarazione per l'effettuazione della pubblicità

1. Il soggetto passivo di cui al precedente art. 21 è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita dichiarazione anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del

tipo di pubblicità effettuata, con conseguente, nuova, imposizione; è fatto obbligo al Comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

2. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati, cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta: tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

3. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli art. 12, 13 e 14, commi 1, 2 e 3 si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

ART. 26: Pagamento dell'imposta

1. L'imposta è dovuta per le fattispecie di cui agli art. 12, commi 1 e 3, 13 e 14, commi 1 e 3 del D.L.gs. n. 507/93, per anno solare di riferimento cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. Per le altre fattispecie il periodo di imposta è quello specificato nelle relative disposizioni. Il pagamento deve essere effettuato a mezzo conto corrente postale intestato al Comune o al concessionario su apposito modello conforme a disposizione ministeriale, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione non è superiore a 0,50 centesimi o per eccesso se è superiore.

3. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta anticipatamente e in un'unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a tre milioni.

ART. 27: Attività di accertamento

1. Il Comune ovvero il concessionario, entro i termini di legge, procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.

2. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, nonché i termini di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per l'organizzazione e la gestione dell'imposta, ovvero, nel caso di gestione in concessione, da un rappresentante del concessionario.

CAPO 4° DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 28: Oggetto

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è istituito in modo da garantire l'affissione, a cura del Comune o del concessionario, negli appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica ovvero, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

ART. 29: Norma di rinvio

1. L'oggetto del servizio, il diritto dovuto, le modalità di pagamento, le riduzioni, le esenzioni e le modalità per le pubbliche affissioni, sono disciplinati rispettivamente dagli articoli 18, 19, 20, 21 e 22 del D.Lgs. 507/93. Tali disposizioni si intendono qui richiamate nel testo vigente e sono integrate dalle norme del presente regolamento.

2. Si considerano esenti ai sensi dell'art. 21, lettera a), del D.Lgs n. 507/93, i manifesti che, pur riportando anche l'indicazione di soggetti privati, in quanto finanziatori, riguardano le attività istituzionali del Comune e sempre che l'affissione degli stessi sia richiesta dal Comune medesimo.

ART. 30: Richiesta del servizio

1. Per ottenere il servizio gli interessati debbono presentare, in tempo utile, al servizio comunale apposita richiesta scritta, con l'indicazione del numero di manifesti che si vogliono affiggere, nonché il materiale da affiggere e contestualmente effettuare o comprovare di avere effettuato il pagamento dei relativi diritti.

2. Qualora la richiesta non venga effettuata di persona o pervenga per corrispondenza, l'accettazione è soggetta alla riserva di accertamento della disponibilità degli spazi e, comunque, l'affissione potrà essere eseguita soltanto dopo l'avvenuto pagamento dei relativi diritti.

ART. 31: Modalità per le affissioni

1. Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione accompagnata dal versamento dei relativi diritti.

2. In caso di commissioni pervenute tramite posta nel medesimo giorno, verrà data precedenza al committente che richiede l'affissione del maggior numero di manifesti.

3. Presso il servizio affissioni è tenuto, anche con eventuale sistema meccanografico, un apposito registro, nel quale dovranno essere annotate, in ordine cronologico, le commissioni pervenute. La successiva richiesta di integrazione di una commissione già annotata non costituisce nuova o separata commissione.

4. Le eventuali variazioni od aggiunte da sovrapporre ai manifesti già affissi sono considerate nuove e distinte affissioni.

5. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di € 25,82 per ciascuna commissione;

ART. 32: Affissioni funebri

1. L'Amministrazione comunale provvede alla collocazione di appositi supporti, adeguati per numero, dimensione e posizione, atti all'affissione esclusiva di annunci funebri. Le superfici di cui al presente comma sono aggiuntive rispetto a quelle da determinarsi ai sensi del precedente art. 9.
2. Con deliberazione della Giunta Comunale, l'Amministrazione può riservare l'uso di detti supporti alle imprese di onoranze funebri determinandone contestualmente le modalità applicative.
3. La Giunta Comunale può stabilire dimensioni diverse per i manifesti funebri al fine di incrementare la disponibilità di spazi.
4. E' vietata l'affissione di annunci funebri su qualsiasi supporto o spazio, diversi da quelli appositamente previsti.

ART. 33: Rimborso dei diritti pagati

1. Il committente ha diritto al rimborso integrale del diritto versato nel caso di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 22 del D.Lgs. n. 507/93 e al rimborso parziale nell'ipotesi di cui al comma 7 del medesimo articolo.
2. In ogni altro caso la liquidazione del diritto ed il relativo pagamento si intendono effettuati a titolo definitivo, esaurendo completamente il rapporto impositivo e rimanendo al committente il diritto di mantenere esposto il materiale pubblicitario per tutto il periodo indicato.

CAPO 5° DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 34: Norme finali

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il previgente "Regolamento per l'applicazione comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni" e relativi allegati.
2. Le norme del presente regolamento integrano quanto disciplinato dalla legge nonché i vigenti regolamenti edilizio, di polizia urbana, per la disciplina delle installazioni pubblicitarie nonché quello generale delle entrate tributarie a cui si fa espresso rinvio.

Art. 35 - Entrata in vigore del regolamento

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2018